

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 14/2011  
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo  
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 767 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0370 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	17/12/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	17/12/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	11/02/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	20/12/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	27/01/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	20/01/2011
<b>OGGETTO</b>	La proposta di regolamento è diretta ad operare una rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1405/2006, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, al fine di allinearli alle nuove procedure di esecuzione e di delega di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE. La proposta prevede, inoltre, talune modifiche sostanziali alla disciplina vigente.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e possono determinare il grado di applicazione delle disposizioni relative alla politica di concorrenza.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</b>	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, organicamente disciplinato dalla normativa europea. Tuttavia, in relazione al rispetto del principio di proporzionalità – e quindi di riflesso anche del principio di sussidiarietà – si rende necessaria una valutazione più		

approfondita, considerato l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non sempre facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali "elementi non essenziali" dell'atto legislativo, oltre alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega.

#### **ANNOTAZIONI:**

La proposta di regolamento è diretta ad operare una rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1405/2006, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo. Nell'ambito della rifusione sono previste modifiche conseguenti all'entrata in vigore degli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti rispettivamente i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione europea, nonché altre modifiche sostanziali.

I poteri delegati, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, consentono alla Commissione di emanare atti non legislativi di portata generale, che integrano o modificano elementi non essenziali dell'atto legislativo. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

Per quanto riguarda i poteri di esecuzione, l'articolo 291 prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri. Tuttavia, qualora sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione. L'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (si tratta dell'atto COM(2010) 83) e su di esso la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (*Doc.* XVIII, n. 66). Tale proposta è stata adottata in via definitiva dal Consiglio il 14 febbraio 2010, a seguito di un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo, ed entrerà in vigore il 1° marzo 2011.

Il vigente regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede, agli articoli 14 e 15, l'attribuzione alla Commissione del compito di stabilire le misure necessarie per l'esecuzione del regolamento stesso, con l'ausilio di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. In particolare, è attualmente prevista la "procedura di gestione" che prevede che, se sul provvedimento della Commissione il comitato esprime un parere contrario, la questione venga rimessa al Consiglio.

La proposta di regolamento in esame prevede di adeguare le predette competenze di esecuzione attribuite alla Commissione al dettato dell'articolo 291 del TFUE e, in particolare, dell'emanando regolamento che disciplina le competenze di esecuzione. In questo senso, la "procedura di gestione" viene trasformata in "procedura d'esame" che prevede, in caso di parere contrario, non la remissione al Consiglio, ma la possibilità di ripresentazione del progetto al comitato per una seconda delibera o la proposizione di un progetto modificato, e in caso di secondo parere negativo, la non adozione della proposta.

La proposta di regolamento in esame, inoltre, introduce nel regolamento (CE) n. 1405/2006 numerose deleghe di potere alla Commissione europea per l'emanazione di atti non legislativi, integrativi della normativa sulla produzione agricola in questione. Ad esempio, la Commissione può adottare atti delegati per stabilire le condizioni di iscrizione degli operatori nel registro dei titoli e, ove necessario tenuto conto della situazione economica, impone la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli (articolo 11, paragrafo 2). Analogamente, il legislatore europeo delega alla Commissione la facoltà di adottare misure relative alla fissazione

della procedura di adozione delle modifiche del programma (articolo 6, paragrafo 3), alle condizioni di trasformazione (articolo 13, paragrafo 3), alle condizioni di determinazione degli importi di aiuto (articoli 15, paragrafo 4 e 18, paragrafo 4) ed alle sanzioni (articolo 14, paragrafo 2).

Si tratta di poteri di mera regolamentazione tecnica, ma anche di fissazione di criteri, obblighi e sanzioni in capo agli operatori e agli organismi competenti. Si pone quindi il problema della verifica se tali deleghe effettivamente riguardano solo “elementi non essenziali” della disciplina legislativa. In aggiunta, occorre ricordare che tali deleghe sono espressamente previste a tempo indeterminato, in modo non coerente con l’articolo 290, paragrafo 1, comma 2, secondo cui gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che la 14<sup>a</sup> Commissione ha formulato le sue osservazioni concernenti anche la questione della delimitazione temporale della delega, nell’ambito della citata risoluzione del 23 novembre 2010 (*Doc. XVIII, n. 66*). A tale risoluzione ha fatto seguito la risposta della Commissione europea del 17 febbraio 2011, in cui si menziona la negoziazione di un’intesa tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, *“al fine di pervenire ad un buon esercizio e a un efficace controllo dei poteri delegati”*. *“L’intesa prevede segnatamente disposizioni in merito alla durata delle deleghe di potere e alla possibilità di prevederne la tacita estensione per un periodo determinato.”* Nella stessa risposta, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, nel determinare il limite temporale della delega, sia necessario *“conciliare la necessità di definire un quadro normativo per i poteri delegati e quella di garantire la continuità dell’esecuzione delle politiche dell’UE”* e che *“la delega di potere di durata indeterminata può essere considerata una misura che rende il quadro normativo più stabile ed efficace”*.

La proposta di regolamento, infine, prevede alcune modifiche sostanziali alla normativa recata dal vigente regolamento (CE) n. 1405/2006, al fine di definire in maniera più esplicita gli obiettivi principali del regime alla cui realizzazione devono contribuire le misure specifiche a favore dell’agricoltura nelle isole minori del Mar Egeo e di aggiornare il regime all’evoluzione della legislazione comunitaria e all’applicazione pratica del regolamento.